

Foibe: la vergogna
delle parole
che cancellano secoli
di civiltà giuridica

di FERDINANDO FEDI

L'oramai monotona e riuscita polemica sull'articolo con cui Tomaso Montanari vorrebbe abolire la legge che ha istituito la Giornata del Ricordo, per l'inaudita presunta equiparazione dei massacri delle Foibe con la Shoah, ha fatto emergere una violenza inquietante nelle parole di coloro che hanno sostenuto il professore, intento addirittura a supporre "falsificazioni storiche" sull'evento.

Nel celebre articolo sul Fatto Quotidiano, Montanari a supporto del suo pensiero ha citato una lettera aperta al presidente della Repubblica - da lui definita coraggiosa - con cui lo storico Angelo D'Orsi lamentava che "la legge aveva di fatto equiparato il genocidio della Shoah con gli avvenimenti al Confine Orientale, tra Italia e Jugoslavia, fra il 1941 e il 1948". Lo studioso spiegava poi che "la storiografia dice che le vittime accertate, ad oggi, furono poco più di 800, parecchie delle quali giustiziate, essendosi macchiate di crimini, autentici quanto taciuti, verso le popolazioni locali" facendo trasparire una sorta di giustificazione per gli autori dei crimini.

Scorrendo i commenti su Twitter e Facebook di Montanari e del giornalista Andrea Scanzi, che prontamente si è accodato in sua difesa, emergono frasi sconcertanti di persone che ancora ritengono che i criminali titini abbiano agito nel giusto, perché vittime degli eccidi erano fascisti e nazisti. Hanno tradotto in chiaro ciò che voleva dire lo storico D'Orsi nella "coraggiosa" lettera al capo dello Stato. Tra questi il più esplicito è stato Giovanni Paglia, vicesegretario di Sinistra Italiana.

Quello che ancor più sconcerta, però, è il fatto che né Montanari né Scanzi abbiano preso le distanze dagli sbrigativi sostenitori del "tanto erano fascisti o nazisti". Neppure nel De bello gallico si trattavano così i nemici, di colpo sembra di tornare indietro di secoli di civiltà giuridica. Intellettuali influenti non dovrebbero permettere tali violente espressioni nei propri siti, tanto più se riferite a esecuzioni sommarie avvenute a conflitto finito. Probabilmente sono gli stessi che si indignano di fronte alle medesime esecuzioni compiute dai talebani in questi giorni, mentre in una comparazione degli avvenimenti - come li definisce D'Orsi - sembra difficile stabilire a chi appartenga il primato della ferocia.

Da quelle immani tragedie della guerra la Comunità Internazionale, quella non legata a dinamiche fascismo-antifascismo, ha generato Convenzioni internazionali di Diritto umanitario per tutelare i prigionieri e le persone deboli e far sì che "la guerra sia una relazione tra Stati, in cui i gli individui sono nemici solo per caso" come sosteneva Jean-Jacques Rousseau molto tempo prima. Forse a nulla è servito che sul fronte dei diritti umani è stata poi scritta una Convenzione che vuole salvaguardare il principale dei diritti, quello alla vita, sia essa di un fascista che di un pericoloso terrorista Isis o di un criminale comune responsabile dei più odiosi reati.

Infine, è utile rammentare che Roma è la città dove nel 1999 è stato firmato lo Statuto con cui è stata istituita la Corte Internazionale Penale, perfetta convergenza tra istanze di Diritto umanitario e dei Di-

Biden, fuga dalla realtà

Il Presidente Usa parla di "successo straordinario" per il ritiro dall'Afghanistan. E crolla nei sondaggi



ritti dell'uomo.

Uomini che rappresentano l'élite intellettuale del Paese che ha dato i natali a tale Statuto, non possono sorvolare sull'esimente "tanto erano fascisti": devono

prendere una decisa posizione. Per inciso, le vittime delle Foibe erano in gran parte carabinieri, finanzieri, sacerdoti, gente comune. C'erano anche i fascisti ma non per quello, con tutte le loro colpe, merita-

vano di morire in quel modo e almeno ora, nel 2021, si abbia il coraggio - in questo caso serve - di ammetterlo.

Per non tornare all'archeologia del diritto umanitario.

La carta dei Diritti dell'Uomo esiste ancora?

di FABIO GHIA

Le differenze valoriali, comportamentali, sociali e morali che ancora oggi esistono tra i vari popoli del mondo — derivano essenzialmente dall'influenza delle particolarità che la stessa natura, a livello locale, ingenera sul sistema di vita. In particolare, il vivere in regioni desertiche, così come in aree estremamente vaste, incide sul sistema di vita imponendo la necessità di instaurazione di sistemi "Tribali" di conduzione delle società in esse conviventi. Se a questa realtà ci si aggiunge una radice sociale dell'Islam delle "origini", nasce evidente una certa incompatibilità di convivenza e comprensione pacifica tra la cultura occidentale dei diritti dell'Uomo e quella mediorientale dei diritti dell'Islam.

L'esempio più evidente è l'attualità di quanto sta accadendo in Afghanistan. Come scrive Francesca Musacchio su Ofcs.report il 25 agosto: "Gli Usa e tutto l'Occidente, che hanno intrapreso una guerra contro il terrorismo (ndr, vent'anni o sono), hanno sottovalutato il ruolo di un'ideologia tribale ma ben radicata nel Paese, soprattutto nelle aree periferiche. Nel Paese resistono realtà profondamente tribali, legate alle etnie che spesso riconoscono nei Talebani (ndr, studenti islamici) e nell'estremismo religioso la propria identità".

Non vi è alcun dubbio, infatti, che l'interazione nata 1433 anni orsono (secondo il calendario islamico, con inizio della costituzione della Comunità islamica nella città di Medina) tra la Rivelazione coranica e lo Stato "tribale" in cui vivevano le popolazioni di allora, persiste ancora oggi in molte parti del mondo, diventando un vero e proprio "sistema di vita" che ha ben poco a che fare con quanto le nuove democrazie occidentali discendenti dalla "Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo" Onu del 1948.

Al tempo stesso, mi piace richiamare come il Profeta Maometto sentì per quella occasione la necessità di scrivere "la Carta (primo esempio al mondo di "Costituzionalità") di Medina". Un documento proposto dal profeta Maometto poco dopo l'arrivo a Medina nel 622. Era costituito da un accordo formale tra Maometto e tutte le tribù e i clan maggiormente presenti, inclusi gli ebrei (maggioritari), i cristiani e i pagani. Il documento fu redatto per metter fine esplicitamente al conflitto intertribale tra i clan delle tribù medinesi. Per effetto di esso fu individuato un certo numero di diritti e di responsabilità per la Comunità islamica emigrata dalla Mecca, per gli israeliti, i cristiani e per i pagani, collocandoli all'interno di una nuova struttura sociale che fu chiamata Umma (Comunità).

Anzi, sino al dopo battaglia di Badr (dove le forze medinesi sconfissero i pagani meccani) gli ebrei in particolare erano considerati parte integrante della Umma musulmana. Conseguenza però del ritiro (tradimento) anticipato durante la battaglia di molti ebrei, al rientro in Medina da "vincitore", Maometto fece uccidere (taglio della testa) più di 600 ebrei, fin quando il loro capo tribù non decise di abbandonare l'oasi. Gli ebrei di Medina, quindi, si trasferirono con i loro beni in Siria. In quella occasione Maometto annullò

la "Carta" e diede la possibilità alle altre comunità di restare solo se sottomessi all'Islam.

La condivisione del substrato valoriale a livello tribale dei tempi della Carta di Medina formava la componente vitale nella costruzione e nello sviluppo dell'identità dell'intera popolazione medinese. Attingendo al retaggio valoriale delle singole tribù, l'idea iniziale di Maometto volgeva alla creazione di valori condivisi come strumento utile per modellare e rafforzare l'identità dell'intera popolazione medinese. Cioè un primo approccio al concetto di "cittadinanza"! Per l'intero mondo islamico, inoltre, l'imposizione dell'unica lingua è dovuta solo ed essenzialmente a motivi religiosi legati alla divulgazione e adozione della rivelazione "Coranica", per l'appunto in arabo, e alla sharia conseguente.

Venuta meno la peculiarità della differenziazione valoriale tribale, l'Islam religioso degli albori prese il sopravvento su qualsiasi forma di convivenza pacifica, diventando quindi fonte principale di organizzazione politica delle società in essa esistenti. Allora come oggi nell'Islam tradizionale, vedi l'Afghanistan, ben poco è cambiato. Seppur sono ben da differenziare e considerare le forme di pluralismo religioso che si vanno sempre più affermando nell'Islam di oggi, soprattutto in Europa e, ancor di più, in alcuni paesi della sponda sud del Mediterraneo (Tunisia e Marocco, in testa).

Sta di fatto che le tre nazioni Guida del mondo musulmano - Arabia Saudita, Qatar e Iran - diffondono nel loro proselitismo valori essenzialmente politici e sociali di estrazione shariatica. Sebbene queste forme di "pluralismo religioso" dovrebbero interessare solo l'interpretazione giuridica dei Sacri Testi (Corano e Hadith), nella pratica a livello di singola Nazione si sono tramutati in orientamenti politici, spesso sanciti nelle Carte costituzionali. Tra le norme che purtroppo ancora oggi diffondono i Paesi arabi e musulmani di tradizione islam delle origini e che i movimenti salafiti (ivi compresi gli studenti Talebani) vorrebbero applicare dal punto di vista sociale, possono essere sintetizzate, in particolare: le ineguaglianze tra uomini e donne in argomenti quali il matrimonio, il divorzio, l'eredità, la "testimonianza", l'occupazione e matrimonio minorile, concubinato, circoncisione maschile e femminile (in particolare nell'Islam africano) sui bambini.

Dal punto di vista internazionale viene quindi a tutt'oggi ufficializzato il confronto (mai dichiarato!) tra la Dichiarazione islamica dei Diritti dell'Uomo, proclamata nel 1981 presso l'Unesco a Parigi e la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite del 1948. Che, come noto, ancora oggi è la guida che è stata adottata dalla quasi totalità delle Nazioni aderenti all'Onu. Un paradosso questo, che va sempre più accentuandosi nel Consiglio dei Diritti umani di Ginevra, nonché "nel Comitato per la lotta al Terrorismo del Consiglio di Sicurezza" delle Nazioni Unite, dove sino a ora stanno maturando forme di integrazione "consapevole", legate sì alla base maggioritaria (i Cristiani nel mondo sono a tutt'oggi il 32 per cento, mentre l'Islam è al 28 per cento ma in rapida ascesa), ma anche ai notevoli "contributi" che il mondo arabo-musulmano versa... spesso a mero vantaggio dei tanti "qualunquisti-populisti egalitari" sparsi sempre più in tutta Europa.

A fronte di tutto questo e nella piena convinzione che anche molte norme "sociali" dovranno essere in futuro aggiornate a nuovi valori, in ragione del numero di credenti musulmani sempre più in aumento, mi chiedo quale futuro ci sarà per il mondo intero su una nuova possibile concezione della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo?

Leggi antiumane del potere nemiche del libero arbitrio

di RUGGIERO CAPONE

In circa trecento anni è man mano sempre più cresciuto il concetto che determinate scelte o azioni si possano o si debbano fare per il bene dell'umanità, indipendentemente dal rispetto delle libertà individuali, della coscienza soggettiva... del libero arbitrio. Oggi siamo giunti alla soluzione finale, ovvero al tentativo di sconfessare culturalmente libero arbitrio e libertà individuale. In nome di questa soluzione finale vorremmo riscrivere Costituzione e leggi che ne sono discese. Sul banco degli imputati c'è l'uomo, il suo libero arbitrio. Quindi s'allertano le masse circa il pericolo per l'umanità insito in ogni persona che eserciti il potere di decidere liberamente il proprio agire e pensare. Ovvero il potere deve piegare le volontà dei singoli per "il bene dell'umanità", affermando per leggi e nuove consuetudini che la scelta fatta dalle singole persone sia peggiore rispetto alla politica d'indirizzo d'una forza esterna che operi "per il bene dell'umanità".

Così sempre più gente è tornata a credere nel destino, in una sorta di determinismo scientifico, di predestinazione fatalista e genetica. Ovvero che tutto sarebbe prestabilito prima della nostra nascita da fattori scientifici. E forse sarebbe deviate parlare di paganesimo scientifico, poiché nel mondo classico era offerta all'uomo la possibilità d'opporsi attraverso il coraggio e il libero arbitrio. Questo processo, che sotto pandemia abbiamo visto accelerarsi e che è profondamente nemico della democrazia e della partecipazione politica dei singoli, è di fatto iniziato su un binario parallelo alla moderna affermazione delle libertà politiche e individuali. Da un lato l'uomo si batteva per affermare le libertà e il contratto sociale, dall'altro il determinismo scientifico lavorava alle nuove regole di selezione naturale.

Così dal Millesettecento si è sempre più affermato in ambito accademico il Positivismo. E la Comunità scientifica, da buona casta sacerdotale, cercava di convincere i potenti della Terra che l'universo è deterministico e che chi governa dovrà sempre più giustificare il suo agire come un bene per l'umanità. La casta sacerdotale scientifica dimostrava, attraverso processi chimico-fisici e biologici, di avere chiaro il futuro dell'umanità. Ne è derivato che, lentamente, giustizia e politica democratica hanno vissuto una parabola prima ascendente e poi discendente: oggi c'è l'irremovibile volontà scientifica di piegare i diritti umani alle ferree leggi della sperimentazione, delle nuove tecnologie, della ricerca. L'uomo che assurge a cavia per i posteri, andando ben oltre i trattati di David Hume sulla natura umana, in cui già i meccanismi regolatori del nostro agire si sarebbero dovuti piegare alle leg-

gi del moto, dell'ottica... della filosofia naturale e scientifica. Ecco che già trecento anni fa, quando si credeva aver imboccato la strada dell'uguaglianza e della libertà, già era larvale e in crescita il pensiero che avrebbe ucciso l'autocoscienza del libero arbitrio, il sentimento, i sogni al potere.

Così, se da un lato la borghesia intellettuale sperava in comunità ove tutti avrebbero discusso democraticamente di politica, dall'altro la scienza perseguiva l'obiettivo di scavalcare le religioni nel ruolo di guida del potere. Scienza e potere unite nell'idea di generare l'uomo scavalcando leggi naturali o divine. E l'io si sostituisce al Dio quando l'uomo scopre che il cervello sfrutta una serie di reazioni chimiche e chimico-fisiche, che generano i campi elettrici e magnetici: scienza e potere s'interrogano sul fatto che la volontà d'un individuo potrebbe dipendere ed essere determinata su base scientifica. Di fatto l'uomo non sarebbe mai stato davvero libero e comunque sempre soggetto al gioco di alterni poteri, per dirla alla Schopenhauer "l'agire umano comunque sottomesso ad una volontà cieca e imperscrutabile". Una libertà dell'uomo illusoria, determinata di volta in volta da uno scopo stabilito a priori.

La lotta tra libero arbitrio e determinismo s'è così pian piano radicalizzata, oggi abbiamo raggiunto un livello di scontro che coinvolge popoli e piazze. Oggi il potere ha ben chiaro che l'arte e la genialità sono le vere avversarie del pensiero unico: quest'ultimo deve piegare le masse alla religione scientifico-determinista. Così un film, un romanzo, una poesia, una canzone o le opere grafiche sono frutto d'eventi prodotti dal caso, fantasie d'un non inquadrato nel partito unico del sistema: incarnano l'individualità, sono il risultato di quel processo casuale che il potere non può più permettersi. Ecco che si pone il problema di soverchiare la cernia della classe dirigente, che come gli eserciti deve dimostrarsi fedele al potere unico: perché, solo ribaltando la natura morale e giuridica del legislatore, il senso etico viene eliso nell'azione di governo e nella fattura delle norme.

Si noti che l'ipocrisia buonista del potere, e dei suoi camerieri, ben si guarda dal parlare di Determinismo genetico, di Neodarwinismo, di Sociobiologia che ci renderebbe diversi. Anzi, inventando le tantissime forme di sessualità da difendere, insabbiando il razzismo del potere verso gli esclusi dal sistema. E qui ci vorrebbe un convegno, un simposio col fantasma di Steiner: per confrontarsi sul come e perché la prevaricazione scientifica e tecnologica debba necessariamente uccidere la libertà individuale, quelle benedette fantasie del nostro cervello.

L'Opinione
delle Libertà
QUOTIDIANO LIBERALE PER LE GARANZIE, LE RIFORME ED I DIRITTI CIVILI

QUOTIDIANO LIBERALE PER LE GARANZIE, LE RIFORME ED I DIRITTI CIVILI

IDEATO E RIFONDATA DA ARTURO DIACONALE

Registrazione al Tribunale di Roma
n.8/96 del 17/01/96

Direttore Responsabile: ANDREA MANCIA
Condirettore: GIANPAOLO PILLITTERI
Caporedattore: STEFANO CECE

AMICI DE L'OPINIONE soc. cop.
Impresa beneficiaria
per questa testata dei contributi
di cui alla legge n. 250/1990
e successive modifiche e integrazioni

IMPRESA ISCRITTA AL ROC N.8094

Sede di Roma - Via Teulada, 52 - 00195 - ROMA
Telefono: 06/53091790 - red@opinione.it

Amministrazione - Abbonamenti
amministrazione@opinione.it

Stampa: Centro Stampa Romano -
Via Alfana, 39 - 00191 - ROMA

CHIUSO IN REDAZIONE ALLE ORE 19:00

IM
INIZIATIVE MULTIMEDIALI

COMUNICAZIONE
MARKETING
FORMAZIONE
PROGETTI EDITORIALI
UFFICIO STAMPA
PRODUZIONE DI CONTENUTI

Follia a Occidente

di MAURIZIO GUAITOLI

Ci risiamo con le... piattaforme girevoli? Qualcuno se ne ricorda? I terroristi islamici entravano in uno degli ingressi compiacenti e complici del piano ruotante simbolico (che faceva geograficamente riferimento a un'area o una località di una determinata regione del mondo), che ne favoriva poi l'uscita in tutt'altra direzione. In un passato nemmeno troppo lontano, Stati canaglia o falliti hanno rappresentato per i gruppi terroristici quello che un tempo furono i rifugi sicuri per i pirati del mare, nascosti in insenature e fiordi inaccessibili, per chi non avesse avuto una perfetta conoscenza dei relativi fondali marini. La loro distribuzione appariva simile a quelli che oggi conosciamo come cluster pandemici: impossibili da isolare senza la collaborazione di coloro che controllano localmente il territorio.

Ma, trenta anni fa, le uniche armi a disposizione erano la delazione e la famosa humint, termine con cui si indica una rete classica di intelligence in cui la materia grigia e il coraggio contano infinitamente di più dei droni armati e dello spionaggio elettronico. Oggi le frange del terrorismo islamico più radicale, come quello dell'Isis che predica la Jihad globale, hanno dismesso l'idea di aggredire l'Occidente per singoli punti di attacco, tramite attentati suicidi condotti da convertiti che operano all'interno di enclaves musulmane presenti in grandi agglomerati urbani europei. Dalla caduta del Califfato i nuovi capi dell'Isis hanno scelto di ripartire e di ricostruire le loro basi in altri luoghi fortemente instabili del mondo, collocati in prevalenza in alcune regioni dell'Africa continentale e non solo. Questo perché la secolarizzazione e l'organizzazione di sicurezza delle Nazioni europee ha prevalso sul regime del terrore che si voleva imporre con gli attentati suicidi seriali, impedendo così all'Isis la creazione di cellule permanenti, che avrebbero dovuto estendere il contagio jihadista all'interno delle Comunità musulmane locali europee.

Del resto, ha fatto scuola in precedenza la lezione storica impartita al radicalismo dei Fratelli musulmani: ogni volta che questi ultimi hanno tentato con le buone o con le cattive di impadronirsi del potere in Stati mediorientali autocratici, come Siria ed Egitto (e, forse domani in Tunisia, a seguito del fallimento di Ennahda), i loro adepti sono stati ferocemente perseguitati e decimati dal potere in carica. E ogni volta è stato proprio l'esercito regolare, rimasto fedele al Governo, a incaricarsi dell'esecuzione dello sterminio e dell'incarcerazione senza processo di molte migliaia di militanti e simpatizzanti del-



la Fratellanza. Tutto ciò è accaduto nella massima indifferenza dell'Occidente, felicissimo di relegare quei pogrom a mere questioni di affari interni dei Paesi arabi interessati, come fu per il Settembre Nero dei palestinesi in Giordania.

Analoga sorte è toccata ai movimenti radicali islamici quando hanno tentato di destabilizzare le petromonarchie del Golfo Persico (come l'Arabia Saudita), che hanno reagito con la stessa identica determinazione degli Stati secolari arabi, presenti e passati, senza dover rendere conto di nulla a una Comunità internazionale restata puntualmente cieca e sorda. Appena però l'Occidente, e soprattutto gli Usa, hanno determinato con le loro dissenate politiche militari la caduta di regimi dispotici, come quelli dell'Iraq di Saddam, della Libia di Gheddafi e, in parte, della

Siria di Assad, si sono create letteralmente le premesse per il fallimento di quegli Stati, radicalizzando tutte le risorse identitarie delle popolazioni musulmane nella Guerra Santa contro il Satana occidentale, invocata dai radicali islamici per chiamare a raccolta l'intera Umma mondiale, a seguito dell'insediamento del Califfato di Raqqa.

Oggi, dopo lo sconcertante e precipitoso ritiro Usa da Kabul, l'Afghanistan potrebbe assumere l'infausto ruolo di nuova piattaforma girevole del terrorismo jihadista, disseminandone le radici infestanti nei Paesi limitrofi confinanti, Cina e Russia in primo luogo, mentre americani ed europei si ritroverebbero ormai a una sufficiente distanza di sicurezza per non temerne, almeno per il momento, i contraccolpi. Quindi, oggi tutto il mondo ha

interesse affinché l'Afghanistan non diventi un Paese fallito, evitando in tutti i modi di manipolarne le fazioni e la guerriglia interna che fanno capo alle varie milizie e ai Signori della guerra. Solo un regime talebano forte al suo interno, e blindato ai suoi confini da qualsiasi flusso di esfiltrazioni e infiltrazioni di presunti profughi, può garantire al resto del mondo che non si ripetano i modelli sciagurati del passato. Sarà, quindi, necessario condizionare il riconoscimento internazionale dei talebani e lo sblocco dei fondi statali afgani, congelati nelle banche estere, con un'azione quanto più attentamente concertata tra "Stan-States" confinanti (Pakistan, in primo luogo), Unione europea, Usa, Russia, Cina e India, potenziali, sconfinati bersagli della temuta piattaforma girevole afgana del terrorismo islamico internazionale!

A questo punto, si fa del tutto retorica la seguente (ipocrita) domanda ricorrente: in questi 20 anni i talebani sono cambiati, diventando "affidabili"? Diciamo che, guardando le facce barbute dei giovani vincitori, si può solo dire con certezza che molti di loro sono nati già nel nuovo mondo della conquista americana entrando, per diritto o per rovescio, nell'era digitale dei social network e, soprattutto, delle strategie mediatiche della contemporanea comunicazione di massa. Lo dimostra la recente offensiva di charme, prima e dopo lo spettacolo mortificante dell'aeroporto di Kabul, in cui gli accordi di Doha sono stati rigorosamente rispettati, in buona sostanza, dall'uno e dall'altro dei contraenti. E questo malgrado i robusti esplosivi, bastoni messi tra le ruote di entrambi dall'Isis-K, che ha tentato con un bagno di sangue, contestualmente al ritiro Usa, di delegittimare il nuovo Governo.

Senza alcun dubbio tornerà la Sharia e in questo nessuno deve farsi delle illusioni. Ma nessuno deve nemmeno pensare in modo pessimistico al ripristino del Medio Evo prossimo venturo, come quello che caratterizzò la dominazione talebana di 20 anni fa.

Del resto: per governare di nuovo l'Afghanistan i talebani debbono dotarsi di un apparato civile e amministrativo di funzionari e tecnici qualificati, che non è possibile reclutare tra le fila dei loro militanti, formati esclusivamente al combattimento e alla fedeltà al Corano, secondo i ferrei insegnamenti delle madrasse. Se, come si spera, si formerà una borghesia urbana, robusta e duratura, di commercianti e burocrati, si potrà ripartire concretamente da lì per giudicare il nuovo regime confessionale.

Calma e gesso, quindi.

Scontro Usa-Cina sulla privacy web

di SERGIO MENICUCCI

Nella grande corsa al mercato da 60 miliardi di dollari l'anno di vendite delle big tech l'Europa appare ai margini e con essa l'Italia, che è in ritardo sullo sviluppo digitale. Lo scontro è tra le aziende Usa e quelle cinesi. Il futuro appartiene alle due economie che più investono in ricerca e sviluppo.

C'è allarme per la nuova stretta sui colossi della tecnologia decisa dalla ventunesima riunione del Comitato centrale del Partito cinese. Le preoccupazioni derivano dal rafforzamento della supervisione sull'economia digitale, sull'innovazione tecnologica e sulla protezione dei dati.

Le decisioni di Xi Jinping sono state interpretate come un segnale non tanto per frenare "l'espansione caotica del capitale" quanto per controllare i meccanismi anti-monopolio. Il primo impatto della nuova realtà tecnologica si vedrà con il lancio dei 90 milioni di pezzi dell'iPhone 13 del gruppo Apple, previsto per novembre.

Dopo dieci anni di guida del sessantenne Tim Cook (dal 24 agosto 2011 alla vigilia della tragedia delle Torri gemelle) Pazienda inventata da Steve Jobs, l'ex manager di Ibm e Compaq morto per un tumore al pancreas, ha fatto registrare una cavalcata continua fino ad una capitalizzazione di circa 2.500 miliardi di dollari. Cook ha aumentato il capitale come il Pil messo insieme di Italia, Spagna, Portogallo. I rivali sono naturalmente le aziende cinesi che stanno sviluppando nuove tecnologie grazie allo sfruttamento di materiali rari e preziosi per settori altamente innovativi.

Da ciò deriva anche l'interessamento della Cina per l'Afghanistan nei cui territori montani si trovano giacimenti (da sfruttare) da cui ricavare materiali per i chip. Non mancano all'azienda di Cupertino i concorrenti interni alla Silicon Valley a partire dall'Epic

Games che accusa la Apple di violare le regole della concorrenza.

E il pianeta Cina a cui guarda il gruppo della mela per la vastità della popolazione soprattutto giovane alla quale proporre la sua vasta gamma di servizi non legati soltanto al campo dell'hardware.

Le preoccupazioni derivano dalla stretta sulla privacy decisa, sul finire di agosto, dal governo cinese di Xi Jinping che ha varato una legge che rafforza la supervisione antitrust, politica e dei mezzi di sussistenza delle persone. Il timore del mondo economico è che attraverso questo strumento, unito alla legge sulla sicurezza nazionale, il governo cinese possa applicare una stretta sulla privacy sul web e mettere in crisi gli oppositori e le aziende che non si attengono alle direttive dei vertici politici.

Il presidente Xi, che è al potere dal

2013, ha imposto di studiare nelle scuole il suo pensiero per rafforzare "la fede marxista" tra i giovani. La legge sul web sta spaventando le Big tech mondiali. La posta in gioco è alta.

Negli Usa il presidente Joe Biden ha nominato alcuni supervisori al vertice della Federal Trade Commission e alla Sec al fine di monitorare l'espansione delle aziende Big Tech in un panorama ancora non ben definito.

Sul terreno dell'informatica opera anche uno dei fondatori del social network Facebook (oltre un miliardo di utenti) Mark Elliot Zuckerberg che a meno di 40 anni presenta un patrimonio netto di circa 135 miliardi di dollari, secondo l'agenzia Forbes.

Quinto uomo più ricco del mondo dopo Bill Gates, fondatore con l'amico d'infanzia Paul Allen di Microsoft Corporation. Tra i personaggi più conosciuti della rivoluzione del personal computer ma anche criticati per le loro pratiche commerciali non sempre ortodosse.

La riforma penale e le incertezze della parte civile

Nella notte tra il 2 ed il 3 agosto 2021 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge recante la “delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, meglio noto come riforma Bonafede-Cartabia. In attesa dell’esame da parte del Senato, i primi commentatori hanno sollevato perplessità sulla tenuta costituzionale degli istituti che il disegno di legge introduce, e più in generale sulla valenza complessiva della riforma e sulla sua idoneità a raggiungere gli obiettivi dichiarati, coniugando le esigenze di efficientamento del sistema con i diritti e le garanzie delle parti del processo penale. Uno dei nodi più complessi è quello relativo alla nuova improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione – istituto in ragione del quale il processo penale si conclude ex abrupto con la declaratoria di improcedibilità se il giudizio d’appello o quello di cassazione non vengono definiti nel termine massimo indicato dal nuovo articolo 344-bis Codice di procedura penale – in relazione alla quale si rimanda, per una più articolata disamina.

La riforma interessa profili più propriamente civilistici, poiché le modifiche riguardano anche il testo dell’articolo 578 Codice procedura penale. Nella formulazione attuale esso ha per oggetto gli effetti civili della decisione con cui il giudice penale dichiara l’estinzione del reato per amnistia o prescrizione; lo si riforma inserendo un nuovo Comma 1-bis, a mezzo del quale si prevede che “Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale”.

Un primo dato balza agli occhi: mentre nel caso di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione al giudice penale è comunque riservata la decisione sull’impugnazione, se pure ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (articolo 578, comma 1, Codice di procedura penale), ciò non avviene nel caso di declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (nuovo art. 578, comma 1-bis, del Codice di procedura penale). Tale scelta sembra conseguire al fatto che gli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 578 Codice di procedura penale hanno natura sostanziale, mentre l’improcedibilità di cui al comma 1-bis avrebbe natura strettamente processuale. Probabilmente è tale considerazione che ha indotto gli estensori del

di ANGELO SALVI (*)

disegno di legge a optare per una formulazione del testo della novella diverso da quello esteso nel comma 1 dell’articolo 578 del Codice di procedura penale e molto più simile a quello contenuto nell’articolo 622 del Codice di procedura penale relativo al diverso caso di annullamento della sentenza ai soli effetti civili da parte della Corte di Cassazione.

Viene così sancita una netta separazione delle posizioni processuali dell’imputato e della parte civile: al primo (l’imputato) – nella più generale cornice delle finalità deflative del processo penale tracciata dal disegno di legge – viene assicurato l’immediato accesso a un istituto (l’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione) che chiude all’istante la vicenda penale e che è, peraltro, in netta ed evidente controtendenza rispetto alla pur recente riforma della prescrizione operata con la legge 9 gennaio 2019 n. 3; alla seconda (la parte civile) viene invece preclusa la facoltà di veder decisa in via definitiva la pretesa risarcitoria legittimamente avanzata nella sede penale, che dovrà giocoforza migrare nella differente sede civile.

La distonia ha destato condivisibili perplessità, per le pregiudizievoli ricadute sulla posizione della parte civile; perplessità ben sintetizzate nel parere reso dal Csm lo scorso 29 luglio 2021, quando il disegno di legge ancora doveva essere approvato alla Camera dei deputati: “A parte l’equivoca disposizione in cui è previsto che il giudice civile decida “valutando le prove acquisite nel processo penale” di cui non è chiara la assoluta intangibilità delle prove assunte in altro giudizio, si può paventare un effetto paradossale dalla riforma, ossia che la ragionevole durata del processo sia assicurata solo agli imputati, mentre per le parti civili vi sarebbe una disciplina deteriore rispetto a quanto ad oggi previsto dall’articolo 578 del Codice di procedura penale in caso di dichiarazione di prescrizione del reato pronunciata nel giudizio di gravame.

Infatti in tali ultimi casi la norma fa salva la decisione di primo grado di condanna al risarcimento del danno anche con un’eventuale provvisoria, a volte con la provvisoria esecutività di tali statuizioni (articoli 539-540 del Codice di procedura penale), che diverrebbero invece inefficaci a seguito della declaratoria di improcedibilità”.

I punti controversi sembrano essere sostanzialmente tre:

1) la riforma assicura la ragionevole durata del processo penale, ma pregiudica la posizione della parte civile, in quanto la sua pretesa risarcitoria non è definita nella sede prescelta (penale) ma reindirizzata al giudice civile, con inevitabile dilatazione dei tempi processuali;

2) le prove verrebbero acquisite nel primo grado di un processo penale che si concluderebbe poi, in appello (o in cassa-

zione), con una declaratoria di improcedibilità, con successiva valutazione delle prove assunte in sede penale da parte del giudice civile;

3) la parte civile subirebbe l’ulteriore pregiudizio per il fatto che le statuizioni civili contenute nella sentenza penale di condanna resa nel primo grado di giudizio (il riconoscimento della cosiddetta provvisoria) risulterebbero inefficaci a seguito della sentenza di improcedibilità pronunciata dal giudice dell’impugnazione. Quello della ragionevole durata del processo è un tema la cui portata non è limitata alla posizione dell’imputato; si tratta di un diritto di valenza e carattere generali, che l’articolo 111 della Costituzione e l’articolo 6 della Convenzione Edu assicurano a tutte le parti del processo, civile o penale che esso sia.

Le Corti internazionali – in particolare la Corte Edu – sono sempre più tese a valorizzare il diritto della vittima di reato alla ragionevole durata del processo: basti ricordare la recente sentenza della Corte Edu, Sezione I, 18 marzo 2021, Petrella c. Italia, ric. n. 24340/07, con cui l’Italia è stata condannata per l’ingiustificata inerzia dell’autorità giudiziaria, che in un caso di non particolare complessità, e senza che fossero compiuti atti istruttori, aveva concluso le indagini preliminari dopo ben cinque anni e mezzo con un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che aveva precluso alla persona offesa di agire per il risarcimento del danno da reato, mediante l’esercizio dell’azione civile nel tipo di procedimento (penale) che egli aveva scelto di avviare in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Vi è inoltre da considerare che la decisione della vittima di reato di azionare la pretesa risarcitoria davanti al giudice penale piuttosto che di introdurla in un autonomo giudizio civile, deve ritenersi il risultato di una scelta consapevole operata dalla persona offesa, che si prende i vantaggi indubbiamente connessi all’economia processuale del simultaneo processus, rinunciando però alle specificità del processo civile, consapevole del fatto che “al di fuori di quanto attiene alla natura “civilistica” dell’azione, i poteri ed i comportamenti processuali della parte civile sono disciplinati dal codice di procedura penale”. La persona offesa potrebbe inoltre decidere di esperire l’azione civile nel processo penale in considerazione di specifiche valutazioni legate alle diverse modalità di introduzione della prova nel processo, che caratterizzano e differenziano la sede penale da quella civile. È noto infatti che nel processo penale, per effetto di quanto disposto dall’articolo 191 Codice di procedura penale, “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”. Non così nel processo civile, ove “la categoria dell’inutilizzabilità prevista ex articolo 191 Codice di procedura penale in

ambito penale non rileva” in quanto le c.d. prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, e questo è possibile perché il contraddittorio è comunque assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova, tipiche del giudizio civile.

Il citato parere del Consiglio Superiore della Magistratura richiama l’equivoca disposizione che rimette al giudice civile la valutazione di prove acquisite nel processo penale. Il Csm dubita della “assoluta intangibilità” nella sede civile delle prove assunte nel giudizio penale e il dubbio appare non scevro di fondamento, perché il comma 1-bis dell’articolo 578 del Codice di procedura penale sembra autorizzare il giudice civile a valutare in quella specifica sede le risultanze dell’istruttoria risalente al processo penale di primo grado, secondo un meccanismo non dissimile da quello previsto nell’ambito del giudizio di rinvio ex 622 del Codice di procedura penale, rispetto al quale la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “la corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente”, e sottoporle – al pari di qualsiasi altra prova atipica – ad autonoma valutazione, specificamente rivolta ad accertare la responsabilità civile del soggetto agente.

La differenza sostanziale tra i due procedimenti sta però nel fatto che il giudizio di rinvio previsto dal comma 1-bis dell’articolo 578 del Codice di procedura penale – contrariamente a quanto avviene nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento in Cassazione della sentenza ai soli effetti civili – si innesterebbe su un processo penale travolto in appello dalla declaratoria di improcedibilità. Sotto questo profilo il comma 1-bis che la riforma Bonafede-Cartabia inserisce nell’articolo 578 del Codice di procedura penale sembra spalancare il campo a problemi concernenti i profili, fra loro connessi, della intangibilità delle prove acquisite nella sede penale (e nell’ambito di un processo poi concluso con pronuncia di improcedibilità) e della valutazione da parte del giudice civile di tali prove. Esso non premia – anzi, al contrario, ingiustificatamente penalizza – la scelta della persona offesa di esercitare l’azione civile nella sede penale, perché la priva del carattere di ragionevole stabilità, e la connota di una nuova precarietà e ambulatorietà, dovute al sempre possibile ritorno alla sede civile che consegue alla pronuncia di improcedibilità in appello ex articolo 344-bis del Codice di procedura penale, con buona pace per la precedentemente scelta della via penale da parte della persona offesa dal reato.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino

